

riconosce, a danno del Capitolo di Girgenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE LUCA IPPOLITO, *relatore*. Dirò brevi parole in risposta alla domanda del collega Cornaggia. Egli desidera conoscere in base a quali criteri i diritti del Capitolo di Girgenti siano statilimitati alla somma di lire 6 mila, somma che egli qualificò iniqua o press' a poco. Pare che l'onorevole Cornaggia non impugni il concetto fondamentale di questo disegno di legge, che riposa sulla natura evidentemente sacramentale delle decime agrigentine, e si ispira ad alte considerazioni di indole politica e di equità. Di modo che trovo opportuno non affrontare tutta la materia e limitarmi, come ho detto dianzi, ad una semplice risposta.

— Sì, è vero, onorevoli colleghi, qualche sentenza recente ha dichiarato dominical le decime agrigentine, ma ne abbiamo parecchie altre, che le hanno continuamente dichiarate sacramentali, anzi si può dire che tutta la giurisprudenza siciliana anteriore alla legge del 1887 si è affermata in questo senso, ed io posso anche ricordare una sentenza della Gran Corte civile di Palermo del 1842 (redatta da uno dei nostri più eminenti giureconsulti, il presidente Martorana) che è un vero monumento di sapienza storica e giuridica. Noto poi che il Capitolo di Girgenti, che oggi ricorre alla tesi della dominicalità, prima del 1860, nelle sue lotte col regio patronato sostenne sempre che le sue decime erano sacramentali.

Abbiamo dunque qualche sentenza che ha dichiarato la dominicalità, ma siffatto giudizio è apparso tanto strano e inconcepibile, che in Sicilia è avvenuto un vero risveglio di nuovi studi storici, giuridici e paleografici i quali, tra le altre cose, hanno potuto dimostrare che il documento in base al quale il Capitolo di Girgenti oggi dichiara lesi, per mezzo dell'onorevole Cornaggia, i suoi diritti, è indubbiamente falso.

APRILE. Come tutti gli altri in base ai quali si sostiene la stessa tesi.

DE LUCA IPPOLITO, *relatore*. L'onorevole Aprile può avere, anzi ha indubbiamente ragione, perchè oramai la scienza paleografica ha dimostrato che nel medioevo, per opera di monaci e di chierici, non si fece che esercitare l'industria di fabbricare titoli falsi allo scopo di acquistarsi diritti, che la Chiesa non aveva.

*Voci.* È verissimo.

DE LUCA IPPOLITO, *relatore*. Ma io

non voglio discutere ciò che non è discutibile; io non voglio discutere ciò che nemmeno l'onorevole Cornaggia crede degno di essere discusso, e torno alla sua domanda: perchè mai avete liquidato nella somma di lire 6 mila i diritti del Capitolo di Girgenti? Per moltissime ragioni. Noi crediamo di essere stati giusti, equi, anzi generosi, ed in proposito è da sapere che le sentenze pronunziate non riguardano che pochissime partite in confronto alle migliaia, per le quali ancora l'ultima parola dalla autorità giudiziaria non è stata detta. Orbene, o signori, in tutta la storia delle decime agrigentine c'è un punto, veramente doloroso.

APRILE. Domando di parlare.

DE LUCA IPPOLITO, *relatore*. Io debbo notare che i canonici, dopo la legge prodittoriale del 4 ottobre 1860, che aveva abolito le decime sacramentali, ritennero coinvolte nella abolizione anche le decime agrigentine e il Capitolo di Girgenti non solo se ne mostrò convinto, ma ne diede la prova più luminosa, astenendosi dal presentare la domanda per la commutazione, e non pensò a presentarla se non dopo un elasso di molti anni, quando già era incorso nella comminatoria della sospensione.

Il fatto doloroso, al quale io accenno, è il seguente: mentre i canonici per lo passato si erano acquietati a vedere annotato nei verbali di consegna delle temporalità le loro decime in cifra modesta e come partite inesigibili, poichè questo si legge nei documenti, nel 1890 il Demanio e il Fondo per il culto, in compenso di non so quale tassa di manomorta, della tassa straordinaria del 30 per cento e della quota di concorso, addivennero ad un contratto col vescovo e coi canonici del Capitolo di Girgenti, per il quale si resero cessionari di una quota di quelle decime ed assunsero l'obbligo di sostenere i giudizi contro i reddenti.

Io non qualifico questo fatto, perchè si qualifica da sè, onorevoli colleghi! Il fatto di un Governo, che si rende cessionario di una lite, che scende in campo con tutti i mezzi dei quali esso dispone, gratuito patrocinio, avvocatura erariale e tutti gli altri privilegi, che la legge gli concede, ed apre una campagna giudiziaria spietata contro migliaia di agricoltori, già malmenati da forti imposte e da crisi rovinose, questo fatto è indicativo per se stesso e non ha bisogno di alcun aggettivo che lo specifichi.

Orbene, dopo l'intervento di questo for-